

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

## VI.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GENNAIO 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBINACCI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		MAGLIETTA . . . . .	57
PRESIDENTE . . . . .	51	ZACCAGNINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	57
<b>Disegno di legge (Rinvio):</b>		Senatore MENGHI <i>Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (631)</i> . . . . .	57
Istituzione del fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati. (397) . . . . .	51	PRESIDENTE . . . . .	57, 58
PRESIDENTE . . . . .	51, 52	CALVI, <i>Relatore</i> . . . . .	58
ZACCAGNINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.</i> . . . .	52	MAGLIETTA . . . . .	58
BETTOLI . . . . .	52	ZACCAGNINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	58
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Votazione segreta:</b>	
Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ). (689) . . . . .	52	PRESIDENTE . . . . .	58
PRESIDENTE . . . . .	52, 53, 54, 55, 56		
REPOSSI, <i>Relatore</i> . . . . .	52, 54, 55, 56	<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>	
MAGLIETTA . . . . .	53, 54, 56	GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. ( <i>E approvato</i> ).	
ZANIBELLI . . . . .	53	<b>Comunicazione del Presidente.</b>	
VENEGONI . . . . .	54, 55	PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della odierna seduta il deputato Sabatini è sostituito dal deputato Bianchi Gerardo.	
BETTOLI . . . . .	54	<b>Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione del fondo di garanzia e di integrazione della indennità agli impiegati (397).</b>	
PENAZZATO . . . . .	54, 56	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».	
ZACCAGNINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	55, 56		
CRUCIANI . . . . .	56		
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>			
RUBINACCI <i>Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.</i> (469) . . . . .	56		
PRESIDENTE . . . . .	56, 57		
REPOSSI, <i>Relatore</i> . . . . .	56		

Comunico agli onorevoli membri della Commissione che il Presidente dell'I.N.A. nella sua qualità di Presidente del Comitato di gestione del fondo mi ha rimesso, in via breve, copia di un rapporto già inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla richiesta di informazioni che avevamo avanzata.

ZACCAGNINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il rapporto è a disposizione della Commissione e sono pronto a darne lettura anche subito.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che il rapporto del Presidente dell'I.N.A. sia ciclostilato e distribuito ai membri della Commissione. Evidentemente, l'onorevole Sottosegretario di Stato, sempre così diligente, si premurerà, in aggiunta ai dati informativi forniti dall'I.N.A., di comunicare tutte quelle altre notizie che gli possono constare direttamente, anche di concerto con il Ministero dell'industria. Poiché è indispensabile, prima di passare alla discussione di questo disegno di legge riguardante l'istituzione del fondo di garanzia e di integrazione dell'indennità agli impiegati, che la Commissione esamini diligentemente tutti i dati informativi messi a disposizione, io proporrei di rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

BETTOLI. Signor Presidente, ho avuto occasione di esaminare in via privata il documento che è stato inviato dall'I.N.A. al Ministero del lavoro e questo a seguito di una mia protesta contro l'interpretazione delle dichiarazioni da me rese nella precedente seduta. Tali dichiarazioni sono state, negli ambienti dell'I.N.A., travisate al punto da far ritenere che da parte dell'opposizione, soprattutto, si voglia creare una situazione per la quale possano essere licenziati dai 100 ai 150 dipendenti, nel caso che questa legge non venisse approvata. Pertanto, vorrei far rilevare, ancora una volta, la necessità di avere dati completi sul problema e questo deve essere tenuto presente dal Governo e dalla Commissione. Io voglio sperare che i dati che noi esamineremo siano sufficientemente completi e che riguardino anche le entrate, per ciascun anno, fin dal 1942; i fondi erogati secondo i fini della legge; i fondi rimasti a disposizione alla fine di ciascun anno, gli interessi maturati e, soprattutto, i dati informativi sulla gestione anno per anno. Noi desideriamo avere tutta questa documentazione a disposizione perché soltanto in questo caso potremo essere in grado di esprimere un giudizio che riguarda non tanto l'atteggiamento dell'I.N.A. nei confronti dei suoi dipendenti e questa

specie di ricatto che si vuole operare nei confronti del Parlamento in occasione della discussione di questo problema, ma, soprattutto, l'utilità o meno di mantenere in piedi un istituto che, a mio avviso, fu creato soltanto per reperire denaro da destinare alla guerra.

PRESIDENTE. Preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Bettoli, può rimanere stabilito, se non vi sono obiezioni, che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione (Approvato della X Commissione permanente del Senato) (689).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente dal trattamento di pensione ».

L'onorevole Repossi ha facoltà di svolgere la relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si conoscono già le ragioni che hanno portato alla elaborazione di questo provvedimento. Con l'adeguamento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale molti lavoratori che beneficiavano di assegni familiari per i loro congiunti, i quali avevano pensioni inferiori ai limiti di reddito previsti, hanno perduto il diritto agli assegni familiari in conseguenza delle nuove maggiorazioni che hanno superato i limiti di reddito indicati. Al fine di evitare che il miglioramento delle pensioni si traduca in un danno economico per queste categorie, si è appunto riconosciuta la necessità di ripristinare la discriminazione dei redditi di pensione aumentando i limiti, previsti dall'articolo 9, nella stessa misura percentuale dell'aumento delle pensioni, aumento corrispondente alla media del 22,5 per cento. Pertanto, con il disegno di legge i limiti di reddito per i proventi derivanti esclusivamente da pensioni sono portati da lire 10 mila mensili a lire 13 mila per il caso di un solo genitore a carico e da lire 15 mila a lire 20 mila per il caso di due genitori a carico.

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

Prego gli onorevoli membri della Commissione di voler approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Signor Presidente, vorrei osservare che è all'esame della Camera anche la proposta n. 199, di cui io sono primo firmatario, che concerne lo stesso oggetto. Mi domando perché la proposta di legge riguardante una materia analoga a quella contenuta nella proposta del senatore Fiore non sia stata abbinata al provvedimento che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. La ragione per la quale la sua proposta di legge non è stata abbinata nella discussione a questo provvedimento è che il provvedimento del Governo e la proposta di legge Fiore sono state approvate dal Senato, mentre la sua proposta viene soltanto ora per la prima volta all'esame del Parlamento. L'abbinamento pertanto non è possibile, ai sensi del regolamento, poiché i due progetti si trovano in un diverso stadio dell'iter legislativo.

MAGLIETTA. È evidente che come si presenta la questione, la nostra parte non può che aderire al voto espresso dal Senato. Tuttavia, non posso fare a meno di far rilevare alla Commissione che io mi ero reso promotore non soltanto di un adeguamento, ma anche di un leggero miglioramento della situazione ed ora, non posso più insistere su questo atteggiamento. Infatti, la mia parte si trova nella impossibilità, in questo momento di insistere sull'auspicato miglioramento delle attuali condizioni di queste categorie di pensionati.

Desidero, inoltre, fare ancora una osservazione, in quanto si è verificata una situazione che, a mio avviso, è assurda. Infatti, mentre il Governo, sollecitamente e opportunamente invitato dai membri della Commissione ha provveduto a chiarire la situazione che si era venuta a creare nel campo della previdenza sociale, per quanto concerne il pubblico impiego non si è comportato nello stesso modo. Infatti, è accaduto che mentre si è data esecuzione alla legge per il miglioramento delle pensioni si sono lasciati inalterati i limiti che concernono la corresponsione degli assegni familiari. In altri termini, la pubblica amministrazione non ha provveduto, come era suo dovere, in analogia all'atteggiamento tenuto dal Ministero del lavoro, ad adeguare le prestazioni. Allora si è creato questo assurdo: che i lavoratori privati beneficiano di un provvedimento governativo che, chissà per

qual motivo, non viene esteso ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni statali.

In conseguenza di questo fatto, occorrerebbe apportare una correzione, richiamandosi possibilmente alle origini della situazione. A questo proposito io e il collega onorevole Bettoli presenteremo un ordine del giorno con il quale invitiamo il Governo a predisporre con la massima urgenza misure atte a garantire lo stesso trattamento ai pubblici dipendenti. Mi auguro che tutti i colleghi vorranno appoggiare questo ordine del giorno.

ZANIBELLI. Innanzi tutto esprimo parere favorevole al disegno di legge sul quale ha riferito l'onorevole Repossi.

Io ritengo che la materia avrebbe dovuto essere trattata al momento in cui venne esaminato tutto il problema dei minimi di pensione: tale, infatti, era lo spirito al quale informammo il nostro ordine del giorno, che fu accolto dall'allora Ministro del lavoro, onorevole Gui. Se avessimo rivisto allora tutta questa materia, avremmo evitato l'attuale confusione e avremmo potuto coordinare tutta la materia.

Sono d'avviso che sarebbe stato opportuno proporre un aumento superiore a quello proposto dal Governo, sia per il caso singolo che per il caso dei genitori a carico. Se guardiamo quale era la fascia di sicurezza che esisteva tra il precedente minimo di pensione e la misura della pensione per la quale era consentita ugualmente l'erogazione degli assegni familiari, ci rendiamo conto che questa fascia di sicurezza è andata restringendosi.

Per quanto riguarda poi il caso dei due genitori, vorrei pregare il Governo affinché inviti l'Istituto di previdenza a non considerare, nel calcolo del reddito dei pensionati, la tredicesima mensilità, come in passato ebbe a fare. Il problema è importante: infatti, se si dovesse tener conto della tredicesima mensilità nel caso dei due genitori, tutti coloro che godono i minimi di pensione e hanno due genitori a carico verrebbero a perdere gli assegni familiari. Sono stato informato che una circolare dell'Istituto chiarisce che la tredicesima mensilità non deve essere considerata agli effetti del computo del reddito; ma è bene che questo principio venga ribadito anche in questa sede, perché, se il problema può avere trascurabili ripercussioni per quanto riguarda il caso di un solo genitore a carico, esso ha notevoli ripercussioni negative per il caso dei due genitori a carico.

Detto questo, sono d'avviso che si possa approvare il testo proposto, e faccio voti af-

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

finché in futuro questa materia sia esaminata nel suo complesso ed adeguatamente disciplinata.

VENEGONI. È opportuno considerare la modestia della somma stabilita per i due genitori pensionati: 20.000 lire a due vecchi lavoratori non assicurano un minimo di esistenza. Mi pare che sia estremamente ingiusto togliere loro quei modesti vantaggi che avevano già con gli assegni familiari, come avviene con questa legge.

REPOSSI, *Relatore*. Non è possibile che questo avvenga.

VENEGONI. Andando in vigore questa legge, quei lavoratori perderanno gli assegni familiari. Per allontanare questo pericolo, che minaccia un certo numero di pensionati, noi dovremmo far voti affinché gli assegni familiari vengano mantenuti.

BETTOLI. Se non ci trovassimo di fronte a un progetto già approvato dal Senato, noi insisteremo sulla nostra proposta iniziale che stabiliva un rapporto fra il reddito minimo vitale e il diritto agli assegni familiari. Noi vorremmo che il lavoratore, quando non raggiunga almeno le 240 mila lire di reddito annuo, avesse diritto agli assegni familiari; per i due genitori ci accontenteremo di una maggiorazione del 50 per cento, cioè di 360 mila lire. Il problema degli assegni familiari ai genitori deve uscire dall'ambito ristretto di un calcolo che tenda a dare il minimo possibile ai lavoratori: per noi il problema non può pertanto considerarsi concluso. Sono d'accordo con l'onorevole Zanibelli che esso debba essere considerato nell'ambito della legge generale sulle pensioni della previdenza sociale, poiché è soltanto in quella sede che abbiamo la possibilità di fare un confronto immediato fra le varie situazioni che si determinano. Non dobbiamo fra l'altro dimenticare che con questa legge stabiliamo dei limiti che si riferiscono a retribuzioni molto basse, che garantiscono appena il pane e il latte a una persona.

Pertanto, pur approvando questo progetto di legge intendiamo mantenere aperto il problema.

MAGLIETTA. Vorrei chiedere al signor Presidente se possiamo esaminare tra sei mesi la proposta di legge n. 199.

PRESIDENTE. Ai sensi del regolamento, l'approvazione del disegno di legge n. 689 comporta l'assorbimento della proposta di legge n. 199.

PENAZZATO. Desidererei che il relatore esponesse il suo pensiero sui casi limite che sono stati sollevati.

REPOSSI, *Relatore*. Credo di potermi associare all'onorevole Bettoli quando egli dice che il problema non può essere ritenuto concluso. Di questo noi siamo tutti convinti. Il problema è concluso per quanto riguarda il sistema degli assegni familiari, ma non lo è per quanto riguarda i limiti. Il problema potrebbe ragionevolmente ritenersi concluso quando, in base ad un attento esame della situazione, potessimo fissare, al di là della natura del reddito, quale è il reddito che riteniamo sufficiente al minimo vitale per poter considerare che una persona non è più da ritenersi a carico. Evidentemente, non siamo ancora a questo limite.

È lo stesso motivo per cui si differenzia il reddito di lavoro dal reddito non di lavoro. Oggi diverrebbe difficile accettare il principio di « reddito di qualsiasi natura », quando arriviamo a lire 20 mila e abbiamo paghe convenzionali al di sotto di questo reddito. E allora, per assurdo, bisognerebbe dare l'assegno di famiglia anche per figli e genitori che abbiano reddito sia pur minimo, perché in effetti questa è la situazione di certi settori del lavoro. Quindi, il problema potrà essere risolto quando la nostra situazione economica e finanziaria ci potrà consentire di fissare limiti tali per cui si possa dire: qualunque sia la natura dei redditi, anche di pensione, che superino questo limite di reddito. E allora non si tratterà più di specificare e distinguere fra pensione e assegni, perché i redditi saranno stabiliti in una misura che possa far ritenere che ognuno gode di una sufficienza vitale.

Ora, gli assegni familiari son cosa diversa dalle pensioni. Noi non paghiamo l'assegno familiare al pensionato, poiché al pensionato compete la pensione. L'assegno familiare lo paghiamo ad una persona che ha eventualmente a carico un'altra persona. Se questa altra persona è pensionata, chi viene a perdere gli assegni familiari non perde in sostanza nulla perché non ha più il carico dell'altro, mentre l'altro, invece, ha effettivamente un aumento di pensione.

VENEGONI. È assurdo!

REPOSSI, *Relatore*. No, è logico. Oggi ci preoccupiamo perché, a mio avviso, stabiliamo, per considerare una persona non a carico, un reddito così minimo che quasi sentiamo un senso di ribellione intima quando diciamo che si può togliere al complesso familiare l'ulteriore reddito costituito dagli assegni familiari, qualora la persona a carico raggiunga quel reddito minimo prestabilito. Purtroppo, ritengo che il reddito limite sia

ancora troppo basso rispetto alla realtà dei bisogni vitali dell'individuo.

Ma quando l'onorevole Venegoni dice che, con questi limiti minimi, vi sono persone che, rispetto alla situazione di ieri, verrebbero a perdere, io gli rispondo che non dobbiamo guardare ai minimi di pensione, ma dobbiamo vedere come ieri si aveva diritto agli assegni familiari. Ora, su per giù, le pensioni hanno subito un aumento del 22 per cento e, quando troviamo un limite di 13 mila lire, siamo nella piena sicurezza che coloro che fruivano degli assegni familiari per un genitore percepiscono anche oggi questa somma.

Facciamo delle cifre: da 15 mila lire, aumentate del 22 per cento, arriviamo a 18-19 mila lire. Partendo dal nuovo minimo, che portiamo a 20 mila lire, stabiliamo addirittura 1.000 lire in più del margine di sicurezza, cioè della sicurezza che nessuno (sullo stato di fatto della certezza del diritto di ieri) venga a perdere. Anzi, probabilmente, chi stava al di sotto delle 15.500-16 mila lire, rientra in questo diritto che ieri non aveva; cioè, pur avendo oggi un reddito maggiore, ottiene un diritto che prima, pur avendo un reddito minore, non aveva.

VENEGONI. Io faccio il caso di ambedue i genitori, marito e moglie, per i quali il figlio prima aveva diritto a tutti e due gli assegni, pur non superando le 16 mila lire in due. Oggi il minimo per la moglie è stato portato a 9.500 lire e il marito ha avuto un aumento di oltre 2 mila lire: in totale, 21 mila lire e più. Così, ora, il figlio che ha questi genitori a carico perde gli assegni familiari per tutti e due.

REPOSSI, *Relatore*. Se la moglie percepiva 3.500 lire e il marito 11.500 (in totale 15.000 lire), fin da ieri erano fuori da questo trattamento.

VENEGONI. Non ne erano fuori.

PRESIDENTE. Capisco che vi possa essere qualche caso limite, onorevole Venegoni. Purtroppo, è sempre conseguenza di questi tagli così netti su determinate cifre. Comunque, vedremo che cosa accadrà in sede di applicazione della legge e avremo sempre tempo di riesaminare il problema. Lei propone forse di modificare la legge?

VENEGONI. No, signor Presidente, ma propongo un ordine del giorno che inviti il Governo a mantenere gli assegni familiari in questi casi.

PRESIDENTE. Non si può con gli ordini del giorno andare al di là della legge. Comunque, teniamo presente che qui non si

tratta di affermare che si può vivere con 20.000 lire. Qui si tratta di persone che restano a carico di un nucleo familiare che lavora. Invece di avere gli assegni familiari, si hanno queste 20.000 lire di pensione.

La questione veramente grave ed angosciata è quella dei pensionati che non hanno nessuno che lavori e che devono veramente vivere con le 9-10 mila lire al mese. E questa è una cosa molto diversa!

Comunque, io direi che, salvo qualche perplessità su questi casi limite, la risposta del relatore si possa considerare soddisfacente.

Con ciò, dichiaro chiusa la discussione generale.

Quale è il parere dell'onorevole rappresentante del Governo?

ZACCAGNINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dopo l'esauriente risposta del relatore, ho pochissimo da dire: si vedrà di risolvere il problema, sollevato dall'onorevole Venegoni, come meglio sarà possibile. Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Zanibelli circa i due genitori a carico, non posso che dichiararmi favorevole. Circa la insufficienza del limite di 20 mila lire per i due genitori a carico, ne fu discusso ampiamente al Senato, ma il progetto del Governo non mirava a risolvere il problema. Noi non intendiamo affrontare e risolvere il problema dell'adeguatezza o meno dei limiti o affermare che si tratti di limiti sufficienti alla vita di questi genitori in senso assoluto, ma il progetto di legge del Governo ha voluto soltanto correggere la conseguenza degli aumenti pensionistici che abbiamo stabilito.

Non escludo che vi siano alcuni casi limite e, su questo piano, a titolo di raccomandazione, accolgo la richiesta di accertare se questi casi limite raggiungano un certo numero e, se sarà possibile, di provvedere. Ma credo che sarà difficile, perché questa proposta sana la situazione. Tuttavia, si potrà a suo tempo riesaminare la questione alla luce dell'esperienza.

PRESIDENTE. Allora, su questo problema, il ministero del lavoro pregherà l'I.N.P.S. di prender nota di coloro che godono del beneficio della doppia pensione e degli assegni familiari e che per questa legge si vedranno privati degli assegni familiari e, vista poi la dimensione del fenomeno, si riserverà di provvedere in sede legislativa.

Passiamo all'ordine del giorno Maglietta ed altri:

« La XIII Commissione della Camera, nell'approvare il disegno di legge contenente mo-

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

difiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, invita il Governo a disporre con la massima urgenza misure atte a garantire lo stesso trattamento ai pubblici dipendenti ».

REPOSSI, *Relatore*. Mi associo all'ordine del giorno: quanto alla dizione, pregherei l'onorevole Maglietta di sostituire la parola « trattamento », con le parole: « indennità di famiglia » che a mio avviso sono più precise.

MAGLIETTA. Nessuna difficoltà a modificare in questo senso.

PRESIDENTE. Qui bisogna usare una frase tecnica, oppure è meglio parlare genericamente di « trattamento », perché il significato dell'espressione risulta dalla discussione.

PENAZZATO. La burocrazia potrà cavillare però sulla parola « trattamento », che è generica.

PRESIDENTE. Comunque, il senso di questa espressione risulta dalle discussioni che abbiamo tenuto.

ZACCAGNINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno Maglietta.

CRUCIANI. Parlo per dichiarazione di voto. Dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Maglietta, accolto dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra ».

La lettera *b*) dell'articolo 7 del testo unico predetto è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori ».

(*È approvato*).

## ART. 2.

L'articolo 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 20.000 mensili per i due genitori ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta. Avverto che con la sua approvazione si intenderà assorbita la proposta di legge n. 199.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rubinacci: Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (969).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Rubinacci: « Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali ».

L'onorevole Repossi ha facoltà di svolgere la relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge del presidente della nostra Commissione reca una relazione così ampia, ed appoggiata da motivi così evidenti, che potrebbe esimermi dal farne a mia volta la relazione.

La legge 27 dicembre 1953, che disciplina l'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti per i dirigenti di aziende industriali, prevede all'articolo 4 che entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge stessa

(cioè entro il 15 di questo mese) possa venire esteso ai dirigenti degli altri settori produttivi l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Poiché, dunque, siamo alla scadenza di questa norma, la proposta di legge in esame ne chiede la proroga allo scopo di dare ad altre categorie di dirigenti la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 4 della legge del 1953.

Sottolineo la necessità e l'opportunità di questa proposta di legge, poiché dirigenti di altri settori produttivi stanno per giungere a degli accordi al fine di poter beneficiare di questa speciale previdenza di categoria. Esprimo, pertanto, parere favorevole a questa proposta di legge, pregando la Commissione di voler onorare il nostro presidente con l'approvazione del provvedimento da lui proposto.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MAGLIETTA.** Nel dichiarare il nostro consenso all'approvazione di questa proposta di legge, colgo l'occasione per pregare il Governo di voler accelerare col suo intervento il necessario processo di chiarificazione in questa materia. Poiché dobbiamo orientarci (e su questo mi pare che siamo tutti d'accordo) verso un processo di chiarificazione e di unificazione in materia di previdenza ed assicurazioni sociali, ogni ritardo nella definizione della situazione dei singoli gruppi o categorie ritarda inevitabilmente la soluzione generale del problema. Se il Governo si facesse carico di questa nostra opinione e desiderio e contribuisse con ogni sforzo a questa sistemazione di settori e di gruppi, potremmo in questa legislatura risolvere l'annoso problema.

Credo che anche l'onorevole presentatore della proposta di legge converrà sull'opportunità di questa mia osservazione, espressa la quale confermo il mio parere favorevole al provvedimento.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e invito l'onorevole rappresentante del Governo ad esprimere il suo parere.

**ZACCAGNINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Prendendo lo spunto dall'osservazione dell'onorevole Maglietta, devo dire che il ministero del lavoro aveva già colto l'occasione per impostare inizialmente questo problema, ma, in presenza del disegno di legge sulla unificazione dei contributi, il problema è stato ampliato nel senso che il Dirstat è stato inve-

stito di un esame non limitato a questo solo argomento. È sorta, dunque, la questione se questo possa essere il primo passo verso il riordinamento della materia previdenziale nel nostro paese o se, invece, convenga fissare prima delle linee generali di orientamento, magari con una legge cornice, e vedere poi se questo della unificazione dei contributi debba essere tema di arrivo o tema di partenza. Questo vi confermi, onorevoli colleghi, la volontà del Governo di affrontare in un quadro generale questo problema, ed eventualmente risolverlo nel corso di questa legislatura.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, permettemi una breve osservazione. Vorrei fare rilevare che la possibilità di assicurazioni sostitutive è ammessa dal sistema generale previdenziale. Essa è però condizionata all'approvazione del Parlamento, evidentemente. Il Parlamento ha dato finora questa possibilità alle singole categorie, normalmente, come nel caso dei dirigenti industriali, subordinandola alla rinuncia all'intervento statale del 25 per cento. Quindi, se una categoria rinuncia all'intervento dello Stato e paga da sé le proprie pensioni, non credo che possano sorgere obiezioni, perché questa economia che lo Stato fa si può risolvere in vantaggio per tutte le altre assicurazioni della previdenza sociale.

Comunque, ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno voluto aderire alla mia proposta di legge.

Passiamo all'articolo unico:

Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 4 e dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, è prorogato al 31 dicembre 1963.

Non essendo stati presentati emendamenti e poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, essa sarà votata direttamente in fine di seduta a scrutinio segreto.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Menghi: Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (631).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Menghi: « Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio ».

L'onorevole Calvi ha facoltà di svolgere la relazione.

CALVI, *Relatore*. Qui non vi è da fare una relazione nel senso più ampio della parola, dato che questa proposta di legge tende ad integrare la legge 3 maggio 1955, n. 407, che disciplina il lavoro di facchinaggio. Questa legge, già operante, prevede naturalmente delle commissioni. Si tratta ora di integrare il numero dei componenti di queste commissioni.

Io non faccio commenti. Ad ogni modo, chissà perché, non era rappresentato un certo ente, o meglio non erano rappresentati certi enti (perché sono più di uno) che sembrano avere interesse a queste categorie, dato che esistono cooperative di facchini. Comunque, viene qui proposto di aumentare di due componenti questi commissioni e viene indicato chi designa questi rappresentanti che vanno ad integrare dette commissioni.

Essendo stata la proposta di legge già approvata dal Senato e non rilevando motivi di contrarietà, esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento anche da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Senza nessun commento, aderiamo alla proposta di legge in esame e alla relazione Calvi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

ZACCAGNINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo. Devo dire solamente che al Senato si discusse a lungo se questi due rappresentanti, che verrebbero ad integrare le commissioni, alterino la proporzione tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Ma poiché le cooperative hanno questa duplice veste, il Governo non ha difficoltà ad esprimere parere favorevole alla proposta di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico di questa proposta di legge:

Al secondo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, vengono aggiunte le seguenti parole: « da due rappresentanti del movimento cooperativo ».

Il terzo comma dell'articolo 2 della stessa legge è modificato nel modo seguente:

« I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

Il terzo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

Trattandosi di articolo unico, e poiché non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto insieme con gli altri provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle due proposte di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (689):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

RUBINACCI: « Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della legge 27 dicembre



## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (469):

Presenti e votanti . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Senatore MENGHI: « Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio » (Approvato dalla X Commissione del Senato) (631):

Presenti e votanti . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armaroli, Barberi Salvatore, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Bettoli, Buttè, Calvi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Ferioli, Foa, Gitti, Lattanzio, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negrone, Novella, Penazzato, Pezzino, Pugliese, Rapelli, Repposi, Roberti, Romagnoli, Rubinacci, Santi, Savoldi, Scarpa, Spadazzi, Storti Bruno, Venegoni, Zanibelli.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI